

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

(Provincia di Novara)

Deliberazione n. 33

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROPOSTO DA CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. AVVERSO L'AVVISO DI PAGAMENTO TARI N. 1080 PER L'ANNO 2015 EMESSO DAL COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO.
-----------------	--

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **01** del mese di **giugno** alle ore **16.50** convocata nei modi prescritti nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE. Fatto l'appello nominale, risultano:

			Presenti	Assenti
1	DIFONZO TOMMASO	Vice Sindaco	X	
2	MERCALLI PIERANTONIO	Assessore	X	
-	TOTALE		2	

Assenti giustificati risultano i Signori

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PAPPACENA Marilena.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Sig. TOMMASO DIFONZO nella qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROPOSTO DA CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. AVVERSO L'AVVISO DI PAGAMENTO TARI N. 1080 PER L'ANNO 2015 EMESSO DAL COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso presentato da Ceva Logistics Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 04758580155, con sede in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori – Strada 3, Palazzo B5, nel quale la società ricorrente ha chiesto che venga accertata l'illegittimità dell'avviso di pagamento TARI n. 1080 relativo all'anno 2015 emesso dal Comune di San Pietro Mosezzo;

CONSIDERATO che tale ricorso risulta analogo a quelli già proposti nei confronti del Comune a seguito della notifica degli avvisi di pagamento T.A.R.S.U. relativi agli anni 2009 e 2010, a fronte dei quali - a seguito della costituzione in giudizio del Comune - la Commissione Tributaria Provinciale di Novara con sentenza n. 135/03/11, emessa in data 29 settembre 2011 e depositata in data 27 ottobre 2011, ha respinto i ricorsi riuniti, condannando altresì la società ricorrente al pagamento delle spese, passata in giudicato per mancata impugnazione;

CONSIDERATO che tale ricorso risulta essere analogo anche a quello proposto nei confronti del Comune a seguito della notifica dell'avviso di pagamento T.A.R.S.U. per l'anno 2011, a fronte del quale – a seguito della costituzione in giudizio del Comune – la Commissione Tributaria Provinciale di Novara, con sentenza n. 148/06/15 accoglieva il ricorso per l'annualità 2011, passata in giudicato per mancata impugnazione;

CONSIDERATO inoltre che tale ricorso risulta analogo anche a quelli proposti nei confronti del Comune a seguito della notifica degli avvisi di pagamento T.A.R.S.U./TARES/TARI relativi agli anni dal 2012 al 2014, a fronte dei quali – a seguito della costituzione in giudizio del Comune – la Commissione Tributaria Provinciale di Novara, con sentenze nn. 385/03/14 e 149/06/15, respingeva i ricorsi relativi alle annualità 2012 e 2013, mentre risulta allo stato ancora non emessa la sentenza di primo grado relativo all'annualità 2014;

VISTA la comunicazione ns.prot.4652 del 31.05.2016, con la quale il Legale Avv.Fogagnolo Maurizio, in risposta alla ns. richiesta, evidenzia che la costituzione in giudizio da parte del comune nel ricorso di cui all'oggetto risulta necessaria, al fine di salvaguardare la pretesa impositiva dell'ente, come già successo negli anni pregressi. Sotto questo profilo, alla luce delle sentenze di merito sinora emesse da parte delle commissioni tributarie, che sono state interamente favorevoli al Comune per quanto riguarda il diritto alla riscossione della tassa rifiuti nei confronti della società di logistica, ritiene che l'esito del contenzioso relativo all'anno 2015 dovrebbe essere ugualmente favorevole al comune, ad ulteriore motivazione della necessaria costituzione in giudizio da parte dell'ente.

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere a costituirsi nel predetto contenzioso relativo all'avviso di pagamento TARI anno 2015 n. 1080, affidando la rappresentanza del Comune ad un legale esterno, a fronte della materia oggetto di contenzioso che richiede specifiche competenze;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso a tal fine dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, specializzato in materia tributaria, che ha già assistito il Comune nei precedenti giudizi promossi dalla società attuale ricorrente, e ritenuto tale preventivo congruo per le esigenze dell'Ente;

VISTO l'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3-bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, in vigore dal 1° giugno 2005, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'Ente locale;

CONSIDERATO che tale norma dispone che *«l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»;*

VISTO altresì l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTE le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 e del 10 ottobre 1992 n. 11064, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta Comunale;

RITENUTO che, pur a fronte delle modifiche apportate all'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992 dall'art. 3-bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, tale deliberazione della Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la costituzione in giudizio del Comune, ovvero l'instaurazione di un diverso giudizio da parte dell'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI AUTORIZZARE la costituzione in giudizio del Comune in tutti i gradi, sia come parte resistente sia come parte attrice in appello o interveniente, fino all'eventuale ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992, nel contenzioso tributario proposto da Ceva Logistics Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 04758580155, con sede in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori – Strada 3, Palazzo B5, nei confronti dell'avviso di pagamento TARI n. 1080 relativo all'anno 2015 emesso dal Comune di San Pietro Mosezzo, in quanto tale avviso di pagamento appare legittimo e giuridicamente fondato;

DI DARE ATTO che l'Ente sarà rappresentato in giudizio, giusta delega da conferire da parte del Legale rappresentante dell'Ente o suo sostituto per legge, dall'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, accordando allo stesso ogni facoltà prevista dalla legge, inclusa quella di conciliare, rinunciare alla lite e farsi sostituire ed eleggendo domicilio, a tal fine, presso il di lui studio, in Ivrea (TO), Via Richelmy n. 24;

DI RIMANDARE al Funzionario Responsabile l'adozione del relativo provvedimento di spesa, sulla base del preventivo acquisito agli atti;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo pretorio *on line* e sul sito web del Comune alla Sezione "Delibere - Determine" nonché nella Sezione "Amministrazione trasparente"-> Sottosezione "Provvedimenti di organi di indirizzo politico - amministrativi".

Successivamente, Stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, co. 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL VICE SINDACO
con funzioni di SINDACO
(art. 53 comma 1 TUEL)
(F.to Tommaso Difonzo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Marilena Pappacena)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

- 1) Ai sensi dell'art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi **03.06.2016** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino **18.06.2016**;
- 2) Viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.L.gvo 18.08.2000, n. 267, con elenco Prot. **4733**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Marilena Pappacena)

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

San Pietro Mosezzo, **03.06.2016**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Marilena Pappacena)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

[X] la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

San Pietro Mosezzo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Marilena Pappacena)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Senza opposizione o reclami.

San Pietro Mosezzo _____

IL SEGRETARIO COMUNALE